



**UNIONE**  
**PEDEMONTANA**  
**P A R M E N S E**

**Unione Pedemontana Parmense – Sede amministrativa presso Comune di Collecchio**  
Viale Libertà 3 – 43044 Collecchio (PR)  
Cod.fiscale- P.IVA 02511960342

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**COMUNE DI SALA BAGANZA: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TOMBINATURA RIO DELLE CANNE (FIN. UE – NEXT GENERATION EU - M.2, C.4, INV.2.2) – CUP E48H22000660001.**

### **1.1 NORMATIVA**

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2023, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici.” e, per quanto applicabili, del D.l. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, del D.l. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative”, del D.l. 24 febbraio 2023 n. 13, e del D.l. 30 dicembre 2023 n. 215.

### **1.2 STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE DI COMMITTENZA RESPONSABILE DELLA GARA**

Centrale unica di committenza dell’Unione Pedemontana Parmense, C/O Comune di Collecchio V.le Libertà n. 3, 43044 Collecchio (PR) telefono 0521/301123 – Telefax 0521/301120. Indirizzo Internet: [www.unionepedemontana.pr.it](http://www.unionepedemontana.pr.it) ; [protocollo@postacert.unionepedemontana.pr.it](mailto:protocollo@postacert.unionepedemontana.pr.it);

Responsabile del procedimento di gara per la Cuc: Dott.ssa Paola Fabiani tel. 0521/301202 mail [p.fabiani@unionepedemontana.pr.it](mailto:p.fabiani@unionepedemontana.pr.it)

#### **1.2.1 AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE**

L’Amministrazione committente è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione.

**Comune di Sala Baganza**, Viale Vittorio Emanuele II 34, cap 43029, telefono 0521/331311 fax 0521/834812 indirizzo internet: [www.comune.sala-baganza.pr.it](http://www.comune.sala-baganza.pr.it)

PEC: [protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it)

Responsabile unico del procedimento per l’ente committente: Arch. Cristina Muzzi tel. 0521 331316 mail: [c.muzzi@comune.sala-baganza.pr.it](mailto:c.muzzi@comune.sala-baganza.pr.it)

### **1.3 LUOGO DI ESECUZIONE**

La prestazione dovrà essere resa dall'operatore economico aggiudicatario all'Amministrazione committente. In particolare, dovrà essere resa in Comune di Sala Baganza (Provincia di Parma).

### **1.4 PROCEDURA DI GARA**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 36/2023.

**La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo successivo del presente disciplinare.**

La durata della procedura è stimata in n. 9 mesi (D. Lgs. 36/2023, All. I.3 c.1 lett a)).

**I lavori devono essere aggiudicati entro il 19.06.2024 pena la perdita del finanziamento.**

### **1.5 PIATTAFORMA TELEMATICA**

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SATER accessibile all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto indicato nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.
- In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato al link

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

## **DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 1.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

## 1.7 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

L'ente committente ha richiesto alla CUC l'avvio della gara con determina n 167 del 16.04.2024, la CUC ha approvato gli atti di gara con determinazione a contrattare n. 272 del 24.04.2024.

## 1.8 LOTTI

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Nel sistema degli appalti pubblici, il "lotto di gara" identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto, la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. La scelta di non frazionare l'appalto in oggetto, mediante una suddivisione in lotti di gara, deriva da una valutazione negativa in merito alla possibilità delle "parti" dell'intervento, singolarmente considerate, di possedere un'autonoma funzionalità e utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento complessivo.

## 1.9 VARIANTI

Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti. Si applica l'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

## 1.10 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni di manodopera e di provviste necessarie per la realizzazione dell'intervento denominato "Ripristino dell'officiosità idraulica del tratto tombinato del Rio delle Canne" nel Comune di Sala Baganza.

I criteri ambientali minimi rilevanti nell'esecuzione della prestazione sono indicati nel documento "PE\_007\_RELAZIONE CAM\_Rev00.pdf" facente parte del progetto e nell'art. 68 del Capitolato Speciale.

**Contratto collettivo applicabile:** il contratto collettivo applicabile è :

OG6 – Imprese edili e affini, Industria ed artigianato

Gli operatori economici che applicheranno un CCNL diverso da quello indicato nel bando dovranno dichiarare l'equivalenza delle tutele del CCNL applicato.

**CATEGORIA PREVALENTE** (categoria dei lavori di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento): **OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione- CLASSIFICA II**

TABELLA RIEPILOGATIVA

LAVORAZIONE	CAT.	CLASSIFICA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (SI/NO)	IMPORTO (*)	% sul totale
Acquedotti e fognature	OG6	II	SI	479.550,00	100,00
<b>TOTALE</b>				<b>479,550,00</b>	<b>100,00</b>

**Il costo presunto della manodopera** è stato calcolato in complessivi € **59.975,80**, come indicato nel capitolato speciale.

La categoria di opere generali «**OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione**», individuata al primo rigo della tabella di cui al comma 1, è la **categoria prevalente**.

La disciplina applicabile alle categorie individuate al comma 1 è la seguente:

a) per la categoria prevalente OG6 è sempre obbligatorio il possesso dell'attestazione SOA per l'importo di classifica adeguato, ovvero in classifica II.

#### **MODALITA' DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI DICHIARATI NEL DGUE**

- Possesso di idonea **Attestazione SOA** in corso di validità per la categoria prevalente e per categoria/e di opera/e inerente/i le lavorazioni in appalto e per importi di classifica adeguati a quelli che il concorrente singolo o plurisoggettivo (RTI o consorzio ordinario o aggregazione di rete o GEIE) intende assumere in proprio secondo la normativa vigente.

La comprova successiva del requisito è fornita mediante la presentazione di valida **Attestazione SOA** per categoria e classifica adeguata.

Si precisa che il subappalto è concesso alle condizioni previste dagli artt. 47-48-49 del capitolato speciale d'appalto e dall'art. 119 del codice.

A norma di quanto disposto dall' art. 119, i concorrenti che volessero avvalersi della facoltà di subappalto, dovranno necessariamente esprimere la propria intenzione in sede di offerta.

#### **1.11 DURATA**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Amministrazione contraente si riserva di consegnare i lavori in via d'urgenza, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto.

#### **1.12 IMPORTO A BASE DELLA GARA**

L'importo stimato del presente appalto a base d'asta ammonta a **Euro 424.550,00, oltre Euro 55.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 479.550,00** oltre iva di legge. Il contratto sarà stipulato a corpo.

**N.B.: In linea con quanto stabilito con delibera Anac n. 528/2023 e Parere MIT 2154 circa l'interpretazione dell'art. 41 comma 14 del Codice, si precisa che il costo della manodopera costituisce una componente dell'importo a base di gara, ma, non essendo ribassabile, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente verrà applicata all'importo a base d'asta al netto dei costi della manodopera (che ammontano ad € 59.975,80), cioè sull'importo di € 364.574,20. Pertanto, per questioni tecniche legate al funzionamento della piattaforma SATER, nella sezione Busta Economica alla voce "VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA ( 2 dec. )" viene indicato esclusivamente il valore sul quale verrà applicata la percentuale di ribasso.**

#### **1.13 PREZZO, PAGAMENTI, POLIZZE**

I pagamenti del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. da 20 a 28 del capitolato speciale d'appalto. Il corrispettivo è a corpo.

Il contratto, è soggetto a *tracciabilità dei flussi finanziari* come da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i pagamenti nell'ambito della *filiere delle imprese* (di cui all'art. 6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all'appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persona autorizzate ad operare su tali conti.

## **POLIZZE**

Sussiste in capo all'aggiudicatario l'obbligo di presentazione:

- di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 32 del capitolato speciale d'appalto;
- di polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere i massimali di cui all'art. 34 del capitolato speciale d'Appalto.

### **1.14 FINANZIAMENTO**

L'intervento risulta interamente finanziato con risorse derivanti dal PNRR (M.2, C.4, INV.2.2) assegnate con Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 19-05-2023.

## **2. CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA GARA**

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 65 del Codice:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

### **2.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PREVISTE PER GLI INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR**

I lavori sono finanziati con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento – europeo e del Consiglio del 10.02.2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Si applicano gli artt. 47 e ss. del D. L. 31.05.2021 n. 77 convertito nella Legge 29.07.2021 n. 108 nei modi, forme, limiti ed

eventuali deroghe indicati nel presente bando e disciplinare.

In particolare, dovranno essere assicurati:

- Il rispetto delle condizionalità PNRR indicati negli atti programmatici della Misura di Riferimento;
- l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del **titolare effettivo** di cui al Decreto MEF 55/2022;
- Il rispetto del PNRR e al PNC, relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. **"Do No Significant Harm"(DNSH)** ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alla relazione allegata al progetto denominato "PE\_006\_RELAZIONE RISPETTO PRINCIPI DNSH\_Rev00.pdf";
- Il rispetto degli **Obblighi per la tutela delle pari opportunità generazionali e di genere e dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC introdotti dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:**

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano **oltre 50 dipendenti**, tenuti alla **redazione del rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a 15 dipendenti**, sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante **una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata presentazione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione

del contratto, a consegnare alla stazione appaltante **una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/99** e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai sensi dell'art. 17 della legge 68/99 gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenuti a presentare, a pena di esclusione al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

### **3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono in ogni caso esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici che eseguono attività rientranti nelle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, **devono possedere, pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **WHITE LIST**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

#### **3.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 1.10, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni di occupazione femminile.



#### **4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avverrà attraverso il FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023.

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### **5. DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO**

Oltre al presente, la documentazione di gara è composta da:

- progetto esecutivo, completo di Piano di sicurezza e di coordinamento;
- il *Codice di comportamento* dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione" (art. 2 del DPR 62/2013);

La documentazione è disponibile sul sito internet: <http://www.unionepedemontana.pr.it> al link dell'appalto e sul SATER.

Il progetto esecutivo è scaricabile al link:

[http://old.comune.sala-baganza.pr.it/pubblicazioni/ut/pdf\\_RIO\\_DELLE\\_CANNE\\_x\\_gara.zip](http://old.comune.sala-baganza.pr.it/pubblicazioni/ut/pdf_RIO_DELLE_CANNE_x_gara.zip)

Non è necessario il sopralluogo.

#### **6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro e non oltre il giorno **02.05.2024 alle ore 13:00**.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 92, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### **7. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta

l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avallo, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 13.1 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, **costituisce causa di esclusione.**

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata risposta non determina esclusione del concorrente ma autorizza la commissione a non valutare gli elementi oggetto della richiesta di chiarimento.

In ogni caso non è mai ammesso soccorso istruttorio per elementi mancanti appartenenti all'offerta tecnica ovvero economica.

La facoltà di cui all'art. 101 comma 4 è riconosciuta nei limiti delle funzionalità della piattaforma. Rimane pertanto esclusa la possibilità di effettuare rettifiche non tracciate dal sistema SATER.

## **8. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale SATER e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dagli artt. 47-48-49 del capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 1, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG6.

Ai sensi dell'art. 119 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. L'operatore economico deve indicare nel DGUE, parte II, sezione D, le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare.

Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma. Inoltre, ai fini del rispetto di quanto disposto dall'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti, si specifica che il CCNL di riferimento risulta essere quello per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini.

***In caso di subappalto c.d. "necessario" l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente la volontà di subappaltare la categoria di lavorazioni per la quale è privo della qualificazione anche mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. In difetto si disporrà l'esclusione dell'offerta senza possibilità di ricorso al soccorso istruttorio.***

Resta fermo, in ogni caso, che i subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 dovranno essere in regola con la normativa antimafia.

A norma dell'art. 119 co. 11 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- quando il subcontraente è una micro impresa o piccola impresa;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

## 10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 17 del Codice).

La stazione appaltante, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato dall'ente committente entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

In considerazione della tipologia dell'intervento da realizzare e delle modalità di finanziamento dell'opera, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del Codice e precisamente di importo pari ad **€ 4.795,50**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita a favore dell'Unione Pedemontana Parmense, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito **tramite PAGOPA**, avendo cura di indicare la causale "Cauzione provvisoria procedura aperta affidamento lavori tombinatura Rio delle canne – Comune di Sala Baganza";

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, pertanto **deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a nome del soggetto firmatario che ne dichiara la legittimità ad operare a nome del garante.**

La fideiussione deve:

- a) essere verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. In alternativa, e comunque non oltre il 30.06.2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità;
- b) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- c) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- d) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- e) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- f) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e **inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12. IMPOSTA SULLA GARA**

A pena di esclusione, i concorrenti devono versare il contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC di euro **33,00** (trentatre/00).

Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. Il mancato pagamento del contributo all'ANAC è suscettibile di soccorso istruttorio (**Consiglio di Stato, Sez. III, 3 febbraio 2023, n. 1175**).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

## **13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

### **13.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE e altre cause di esclusione**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 sarà accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono in ogni caso esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

### **Self-cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato

dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Trovano applicazione le disposizioni speciali in materia di condizioni e requisiti di partecipazione previste dal D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito nella L. 29.07.2021 n. 108 nei modi, forme, limiti e deroghe di seguito precisati nel presente disciplinare.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

### **13.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

I concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, dell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per categorie di attività che comprendano specificamente quelle di cui al presente appalto.

Ai concorrenti alla gara, se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di residenza.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

### **13.3 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI**

Il concorrente dovrà dimostrare di essere in possesso dell'attestato SOA rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2020 n. 207 regolarmente autorizzata ed in corso di validità, in qualifiche e categorie idonee o dei requisiti tecnico organizzativi per l'esecuzione dei lavori, come più sopra specificato al punto 1.10 del presente bando.

Si precisa, altresì, che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le limitazioni stabilite nel Codice.

## 14. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 13 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 13 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 13 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2. una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023;
3. il **contratto**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico, esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. In particolare dovrà essere esteso a tutte le dotazioni tecniche e risorse necessarie all'ausiliato ad acquisire i requisiti per la partecipazione (art. 104 c. 2 Codice), la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è sanabile la carenza dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento indicati dall'art. 104



commi 1-2-3 del Codice.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di cinque giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

## **15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La prima seduta pubblica virtuale di gara si terrà il **giorno 13.05.2024 alle ore 9,00** presso la sede istituzionale del Comune di Collecchio sede della centrale unica di committenza sita in Viale Libertà n. 3 – 43044 Collecchio.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, seguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle

ore **13.00 del giorno VENERDI' 10 MAGGIO 2024**

E' ammesso il ritiro dell'offerta, purché entro il termine di scadenza.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera invito.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o

disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. **Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, la documentazione tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE e la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) devono essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'artt. 100 e seguenti del codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 92 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purchè valida e ritenuta conveniente.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA " DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

### **16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta **utilizzando il modello messo a disposizione sulla piattaforma SATER.**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserirla all'interno del modello predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione sulla piattaforma SATER, debitamente compilato e scansionato ed allegato alla documentazione. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si precisa che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria;

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) ovvero il proprio incarico di ausiliario o subappaltatore del concorrente.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta **DIGITALMENTE**:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta **DIGITALMENTE** dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un **procuratore (generale o speciale)**, il concorrente allega sul SATER anche copia **della procura** oppure del **verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

## **16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello direttamente sulla piattaforma SATER.

Il DGUE presente su SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

### **Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

La parte prima è già compilata in alcuni campi dalla stazione appaltante.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- Tutta la documentazione di cui al paragrafo 14. AVVALIMENTO;

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico professionale e capacità economica finanziaria richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «» **del DGUE**;

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste dalla presente lettera invito e non comprese nelle precedenti parti del DGUE messo a disposizione dalla S.A. mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

**nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**

**nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;**

**nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**

#### **16.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega:

- 1. Documento attestante la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 11; Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice:**
  - a) Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 2. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PNRR;**
- 3. DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PUNTO 2.1 PNRR (rapporto sulla situazione del personale/relazione di genere) (se richiesti);**
- 4. DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IDENTIFICAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I;**
- 5. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE;**
- 6. RICEVUTA di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**
- 7. PROCURA ( se necessaria);**
- 8. DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO ( se necessario);**
- 9. DOCUMENTAZIONE PER RTI/CONSORZI (se necessario);**

## **10. DOCUMENTAZIONE SELF-CLEANING (se necessario);**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

### **Relativamente al sopracitato punto 9 (RTI/CONSORZI):**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- indicazione della quota di qualificazione posseduta (vedi domanda di partecipazione);
- indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento: liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12. (vedi domanda di partecipazione);

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scansionata, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del lavoro , ovvero categoria di lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante (vedi DGUE parte II sub A) messo a disposizione della S.A.);
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti di lavoro le categorie di lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- indicazione della quota di qualificazione posseduta (vedi domanda di partecipazione);;
- indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento: liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12 (vedi domanda di partecipazione);
- indicazione delle quote di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto che il singolo operatore si impegna ad eseguire liberamente determinabili nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12. (vedi domanda di partecipazione)

#### **Per le aggregazioni di retisti:**

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18.1.1. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo e pertanto:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **16.4 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

In base a quanto disposto dall'art. 35, comma 4 del Codice il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

**La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" nella sezione "Offerta tecnica", contenente dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:**

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano coperte da segreto;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Ufficio Unico di Committenza:

- si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si applicano gli artt. 35 e 36 del Codice.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA**

Nella sezione del portale SATER per l'inserimento dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

- "RELAZIONE QUADRO DELLE MIGLIORIE", sottoscritta dal legale rappresentante, di non oltre 20 pagine (10 fogli) in carattere times new roman "11" divisa in tanti capitoli quanti sono gli elementi di valutazione previsti nel presente documento, nella quale il concorrente illustra le proprie proposte migliorative;
- "COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO", sottoscritto dal legale rappresentante, delle lavorazioni necessarie per la realizzazione delle migliorie, in cui sia fatto puntuale e chiaro riferimento ai criteri di seguito enunciati;

Tutte le proposte migliorative, relative agli elementi tecnici individuati, presentate dai concorrenti dovranno attenersi alle indicazioni di seguito elencate.

### *REQUISITI MINIMI*

Le migliorie proposte dovranno rispettare:

- la qualità formale del progetto esecutivo approvato;
- le caratteristiche tipologiche descritte negli elaborati progettuali;
- i fattori di qualità e le caratteristiche prestazionali prescritte nel capitolato speciale, nell'elenco prezzi e negli elaborati tecnici allegati al progetto;

Sono ammesse solo le varianti c.d. "migliorative", cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità.

### *DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO*

- Per ciascun criterio, documentazione prevista nella descrizione dettagliata del criterio; si precisa che la relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.
- Per ciascun criterio, eventuali schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali che il concorrente si impegna ad utilizzare e che saranno vincolanti in sede di esecuzione, certificazioni, omologazioni e prove ufficiali, eventuali calcoli dimostrativi e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione e la comparazione delle proposte.

Non sono ammessi richiami o rinvii ad altre parti dell'offerta e a punti del capitolato.

Per la valutazione di ciascun criterio o sub-criterio verrà considerato soltanto quanto riportato nel punto relativo allo specifico criterio o sub-criterio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto e nella documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la



valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

**L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

## **18. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA**

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica così formulata e dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- **la percentuale unica di ribasso**, sull'importo posto a base di gara utilizzando fino ad un massimo di **TRE** cifre decimali, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la stima degli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto (da inserire a sistema su SATER nel campo "ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA");
- la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice da inserire a sistema su SATER nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA");  
Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice **i costi della manodopera non sono ribassabili**. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tal caso, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. A) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

**A corredo dell'offerta economica si richiedono al concorrente i seguenti documenti/dichiarazioni:**

- **Il computo metrico estimativo generale - comparativo** (stante la possibilità di apportare migliorie su alcuni aspetti del progetto, è consentito al concorrente di modificare le descrizioni di alcune lavorazioni di progetto come sopra specificato, assegnando quantità 0 alla originaria lavorazione prevista in progetto ed applicando la quantità stimata alla nuova lavorazione migliorativa proposta dal concorrente).
- **Elenco prezzi delle lavorazioni migliorative proposte dal concorrente** (codice identificativo, descrizione di ogni componente e accessorio, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita, le modalità di misurazione, l'unità di misura, il prezzo unitario al lordo del ribasso d'asta);

L'accettazione solo di alcune proposte migliorative presentate dal concorrente non avrà alcun incidenza sull'offerta economica, che rimarrà comunque fissa ed invariabile, e l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto a base di gara per la parte non ritenuta migliorativa (quindi il ribasso

percentuale offerto sarà applicato al prezzo unitario della lavorazione prevista in progetto).

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non è sanabile, ai sensi dell'art. 108, comma 9, con la procedura di soccorso istruttorio.

**La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente bando di gara e dal capitolato speciale d'appalto, nonché dagli elaborati progettuali.**

L'offerta economica, è **sottoscritta** digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo **16.1**.

## **19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avverrà con l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = Peso attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito alle singole voci dell'offerta

Per quanto riguarda gli ELEMENTI DI NATURA TECNICA (criteri A, B e C) i coefficienti V(a)<sub>i</sub> sono determinati attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Per tali sub-criteri i coefficienti V(a)<sub>i</sub> della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alle corrispondenze giudizio-coefficiente sotto riportate.

I coefficienti V(a)<sub>i</sub> sono determinati:

<b>SCALA DI VALUTAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Buono	0,80
Più che adeguato	0,70
Adeguato	0,60
Parzialmente adeguato	0,50

Poco adeguato	0,40
Scarso	0,30
Inadeguato	0,20
Completamente inadeguato	0,10
Non valutabile	0,00

La somma che deriverà dall'applicazione di tali coefficienti determinerà il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica presentata da ciascuna impresa concorrente.

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà riparametrato in modo da attribuire all'offerta migliore il punteggio massimo disponibile ed alle altre offerte un punteggio riparametrato a quest'ultimo.

Saranno ammessi alla fase successiva di gara (valutazione offerta economica) solo i concorrenti che avranno raggiunto nell'offerta tecnica "riparametrata" **un punteggio non inferiore a 48 punti su 80**.

Per il calcolo dei coefficienti e per l'attribuzione dei punteggi sia tecnici che economici, nonché per il punteggio finale, si considereranno fino ad un massimo di due cifre decimali arrotondate per difetto se la terza cifra è compresa tra 1 e 4 o per eccesso se la terza cifra è compresa tra 5 e 9.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo (tecnico + economico) più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio prevarrà l'offerta con il punteggio più alto sull'offerta tecnica.

#### 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (p.80)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi, fino ad un massimo di 80 punti.

critério	Sub critério	Descrizione	critério di valutazione	punteggio massimo subcritério
<b>A</b>	A.1	Proposte inerenti l'estendimento degli effetti dell'intervento sul contesto circostante	Verranno valutate le proposte tecniche di soluzioni migliorative all' officiosità idraulica del Rio delle Valline, con particolare riferimento alla zona del nuovo recapito fognario	20
	A.2	proposte inerenti la sistemazione delle aree di cantiere e limitrofe allo stesso	Verranno valutate le proposte tecniche per la migliore sistemazione possibile finale dei terreni/aree pavimentate oggetto di cantiere, a miglioramento di quanto già previsto dal CSA (ad esempio aumento della superficie di semina, riasfaltature, etc.)	25
<b>B</b>	B.1	proposte inerenti il miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle nuove condotte	Verranno valutate le proposte tecniche per il miglioramento della resistenza meccanica delle nuove condotte e dei manufatti previsti dal PE (non è ammessa variazione tipologica del materiale individuato ovvero spiraleto composito HDPE +acciaio zincato).	25
<b>C</b>	C.1	proposte inerenti la gestione del cantiere secondo i principi DNSH ed applicazione dei CAM	Verranno valutate le proposte tecniche contenenti soluzioni migliorative rispetto all'applicazione dei principi DNSH e dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) nella gestione del cantiere, con particolare	10

			riferimento agli elementi premianti così come individuati ai CAPI V e VI del CSA e negli specifici elaborati allegati al PE (“Relazione rispetto principi DNSH” e “Relazione CAM”)	
			<b>TOTALE</b>	<b>80</b>

## 19.2 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (max punti 20):

Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i/R_{max}$$

Dove

$V(a)_i$  = Coefficiente dell’offerta (a) in esame da 0 a 1

$R_{max}$  = valore del ribasso più conveniente

$R_i$  = valore del ribasso offerto dal concorrente in esame

Ai soli fini dell’applicazione della suddetta formula si precisa che i valori corrispondenti a “ $R_{max}$ ” e al “ $R_i$ ” saranno quelli offerti dai concorrenti sull’importo posto a base di gara; tale calcolo verrà effettuato sulla base di 4 decimali.

In questo caso, per l’individuazione del coefficiente  $V(a)_i$  di cui trattasi, si terrà conto solo della percentuale di ribasso offerta e non dell’eventuale indicazione del prezzo offerto dal concorrente.

Le dichiarazioni e la documentazione a supporto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

## 20. OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **LUNEDI’ 13 MAGGIO 2024 ORE 9.00.**

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare, collegandosi da remoto a Sistema, nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno pubblicati sul sito della stazione appaltante [www.unionepedemontana.pr.it](http://www.unionepedemontana.pr.it) al link dell’appalto almeno 1 giorno prima della data fissata e comunicati mediante SATER.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER ed a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta.

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:

- Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 65 c. 1 lett. b) c) e d), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ovvero verificare che la partecipazione del consorzio non determini la fattispecie di cui all’art. 95 c. 1 lett. d del codice;

- c. verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti ovvero verificare che la partecipazione del consorziato non determini la fattispecie di cui all'art. 95 c. 1 lett. d del codice;
- d. Attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- e. Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f. All'effettuazione delle eventuali esclusioni conseguenti all'esito negativo delle procedure di self cleaning di cui agli artt. 96 e 97 del codice;
- g. disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione.

La determinazione di aggiudicazione verrà emessa successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara.

## **21. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 97, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

## **22. APERTURA DELLE BUSTE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, in data da comunicarsi, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Centrale di Committenza (ed al R.U.P. se non facente parte della commissione medesima) - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90 del Codice – a comunicare i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di attivazione, si assegnerà un termine per la produzione dei giustificativi di 5 giorni lavorativi.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e incongrue.

### **24. CONTROVERSIE**

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Parma (art. 209 del Codice).

## **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione pedemontana Parmense a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Centrale Unica di Committenza individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Unione o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Unione pedemontana Parmense in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto

Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza

o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Pedemontana Parmense c/o il Comune di Collecchio.

## **26. DOMICILIO**

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali l'operatore economico aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Parma. Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

Il diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Fermi restando i differimenti di cui sopra ed i casi di esclusione di cui al comma 5 del succitato art. 53, **l'accesso agli atti del procedimento** è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "Documentazione Amministrativa" e "Offerta Economica".

Collecchio 24.04.2024

Il Responsabile della Centrale unica di Committenza

F.to Dott.ssa Paola Fabiani